

Spett. le

PagoPA S.p.A.

PEC: pagopaspa@pec.pagopa.it

# Oggetto: Lettera di adesione per la qualificazione tecnologica - Partner Tecnologico Qualificato per l'integrazione con la piattaforma pagoPA

Con riferimento a quanto in oggetto, io scrivente:
Partner Tecnologico (indicare forma giuridica e denominazione),
con sede legale in,
C.F,
P.IVA,
iscrizione al Registro delle Imprese di al n,
in persona del suo legale rappresentante
(di seguito " <b>PT</b> "), manifesta la volontà di sottoporsi ad un processo di verifica dei requisiti presenti nell'allegato 1 "Requisiti Tecnologici Qualificazione", pubblicato sul sito <a href="https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-qualificati/">https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-qualificati/</a> , al fine di ottenere
la qualifica di Partner Tecnologico Qualificato.
Tale processo di qualifica, condotto dalla PagoPA S.p.A. (la " <b>Società</b> ") è descritto nell'allegato 2 "Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A." anch'esso pubblicato sul sito <a href="https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-qualificati/">https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-qualificati/</a> ed interamente accettato dal PT.
La presente lettera e la documentazione allegata, nel seguito verrà definita " <b>Accordo</b> ".
A tal fine, il PT, con la presente Lettera, accetta di conformarsi ai nuovi termini e condizioni stabiliti nell'allegato 3 "T&C", che dichiara di ben conoscere in ogni parte.  Lo scrivente PT indica quale Amministratore e responsabile per la presente adesione il soggetto sotto specificato, a cui pure verranno indirizzate, in tale qualità, tutte le comunicazioni della Società in relazione alla presente adesione:  Nome e Cognome:  Codice Fiscale:  e-mail:  PEC:
Ogni comunicazione destinata alla Società, in relazione all'adesione, inclusa qualsiasi variazione rispetto alla persona fisica ed ai recapiti dell'Amministratore, verrà indirizzata al seguente indirizzo PEC: pagopaspa@pec.pagopa.it, fatte salve ulteriori implementazioni da parte della Società.
Il PT prende atto ed accetta che la versione ufficiale dei T&C è solo quella pubblicata ed

sul sito

della

aggiornata,

https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-gualificati/.

eventualmente

Società

Lo scrivente Operatore ha preso visione dell'informativa privacy allegata alla presente con la quale la stessa Società, in qualità di titolare del trattamento, rende note le finalità e modalità di trattamento dei dati personali del firmatario dell'Accordo e dell'Amministratore

Firma del legale rappresentante del PI	
di approvare espressamente le clausole 3 (Obblighi del PT); Art. 4 (Modifica unil di recesso unilaterale, risoluzione e res	per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di cui ai seguenti articoli dei T&C: Art. 2 (Durata); Art. aterale, integrazione automatica dell'accordo, diritto ponsabilità); Art. 6 (Foro e legge applicabile); Art. 8 nti ex. D.lgs 231/01); Art. 9 (Comunicazioni); Art. 10
Firma del legale rappresentante del PT	

### Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "**Regolamento**"), descrive i trattamenti dei dati personali degli "**Interessati**" effettuati da PagoPA S.p.A.

#### Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è PagoPA S.p.A., con sede in Roma, Piazza Colonna 370, CAP - 00187, n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009. E-mail: info@pagopa.it.

**Data protection officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD)** PagoPA S.p.A. ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato tramite il presente <u>form</u> di contatto. Il form è altresì disponibile sul sito web della Società nella sezione "Diritto alla protezione dei dati personali".

### Autorità di controllo

<u>Garante per la protezione dei dati personali</u>

Indirizzo e-mail: <a href="mailto:garante@gpdp.it">garante@gpdp.it</a>
Indirizzo PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.gpdp.it">protocollo@pec.gpdp.it</a>
Sito web: <a href="mailto:https://www.garanteprivacv.it">https://www.garanteprivacv.it</a>

### Categorie di dati trattati

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattati le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici;
- dati di contatto.

### Finalità e base giuridica del trattamento

- Il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento);
- il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ad esempio adempimento di obblighi di legge (contabili, fiscali), regolamento e contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa. (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento);
- il trattamento è necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Titolare del trattamento sulla base dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), e dunque per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, previsto dalla legge, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

I dati personali degli Interessati possono essere utilizzati dal Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi perpetrati dagli Interessati.

Gli Interessati possono ottenere chiarimenti sulla finalità della raccolta dei dati o su quali dati

siano effettivamente acquisiti, contattando il Titolare.

# Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

Il Titolare potrà comunicare, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dati personali anche a:

- soggetti terzi che forniscono un servizio al Titolare stesso e che tratteranno detti dati personali in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta alla PagoPA S.p.A. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere o per adempiere a un obbligo legale;
- autorità giudiziaria e/o forze di polizia nei limiti dei compiti istituzionali loro attribuiti.

Laddove i terzi destinatari ricevano i dati personali per l'esecuzione di un servizio commissionato da PagoPA nell'interesse di quest'ultima, gli stessi destinatari sono nominati Responsabili del trattamento da parte del Titolare ai sensi dell'art.

28 del Regolamento. L'elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento, scrivendo sul <u>form</u> dedicato alla gestione delle richieste degli Interessati nella sezione "diritto alla protezione dei dati personali" del sito internet della Società <a href="https://www.pagopa.it/it/">https://www.pagopa.it/it/</a>.

### Tempi di conservazione dei dati

I dati personali relativi agli Interessati sono trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non sono conservati quindi per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e dunque al diligente svolgimento delle attività. Per maggiori informazioni è sempre disponibile il form dedicato alla gestione delle richieste degli Interessati nella sezione "diritto alla protezione dei dati personali" del sito internet della Società https://www.pagopa.it/it/.

### Trasferimento transfrontaliero dei dati

La Società si avvale di fornitori europei e non per l'erogazione dei propri servizi. In particolare, ancor di più, i fornitori che risiedono al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), compresi gli USA, sono stati adeguatamente selezionati e nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 49 del GDPR, e hanno stipulato le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea per garantire adeguati livelli di tutela, oltre a eventuali misure supplementari ove possibili e necessarie per rafforzare i livelli di tutela stessi.

### Diritti degli interessati

Gli Interessati, ai quali i dati personali si riferiscono, hanno il diritto di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR, laddove applicabili.

Le richieste dovranno essere inoltrate alla Società. Gli Interessati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni inerenti il trattamento dei propri dati personali e l'esercizio dei propri diritti, utilizzando il presente form dedicato alla gestione delle richieste degli interessati disponibile nella sezione "diritto alla protezione dei dati

personali" del sito internet della Società https://www.pagopa.it/it/.

E', inoltre, diritto degli Interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

### **Modifiche**

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità agli Interessati. Salvo quanto diversamente specificato, le eventuali precedenti versioni dell'informativa continueranno ad applicarsi ai dati personali raccolti sino a quel momento.

# Allegato 1 - Requisiti Tecnologici Qualificazione

Criteri Oggettivi di Qualificazione		
Ambito	Titolo	Descrizione
A-Requisiti funzionali		
	A.1. Rispetto SLA disponibilità servizio di pagamento	Non devono essere violati gli SLA indicati nella sezione 'Disponibilità del servizio' della pagina: https://developer.pagopa.it/pagopa/guides/sanp/appendici/indicat ori-di-qualita-per-i-soggetti-ader enti/livelli-di-servizio-enti-creditor i.
	A.2. Tassonomia precisa	Deve essere garantita l'associazione di tutti i pagamenti ad un codice tassonomico presente all'interno dell'elenco pubblicato nelle SANP al seguenti link: https://developer.pagopa.it/pagopa/guides/sanp/ente-creditore/tassonomia-dei-servizi-di-incasso
B-Standard di performance		
	B.1. Numero enti intermediati o transazioni gestite	È richiesto gestire oltre 5 enti intermediati oppure almeno 250.000 transazioni nel periodo compreso tra la data di presentazione della richiesta di qualificazione e l'inizio delle verifiche previste dal Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A.
	B.2. Rispetto SLA tempi di risposta delle primitive	Non devono verificarsi violazioni degli SLA indicati nella sezione 'Gestione dei timeout verso gli EC' della pagina https://docs.pagopa.it/sanp/appendici/indicatori-di-qualita-per-i-s

	oggetti-aderenti/livelli-di-servizio -enti-creditori, nel periodo compreso tra la data di presentazione della richiesta di qualificazione e la data di inizio delle verifiche previste dal Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A.
B.3. Zero Incident	Non devono verificarsi eventi che abbiano comportato l'attivazione dello Stand In, ad eccezione dei fermi programmati previsti dalle SANP, come dettagliato qui: https://developer.pagopa.it/pagopa/guides/sanp/appendici/indicat ori-di-qualita-per-i-soggetti-ader enti/livelli-di-servizio-enti-creditor j, nei mesi che intercorrono tra la data di presentazione della richiesta di qualificazione e la data di inizio delle verifiche previste dal Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A
B.4. Integrazione tramite API Asincrone/sincrone	Nel caso di integrazione tramite API sincrone o asincrone, deve essere garantito il conferimento di tutti i dati delle posizioni debitorie all'Archivio Centralizzato Avvisi ("ACA") mediante l'utilizzo delle API di creazione e aggiornamento del servizio di Gestione Posizioni Debitorie ("GPD"), nei mesi che intercorrono tra la data di presentazione della richiesta di qualificazione e la data di inizio delle verifiche previste dal Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A

	B.5. Utilizzo funzionalità pagamenti spontanei	Deve essere mantenuta attiva e funzionante la funzionalità per la gestione dei pagamenti spontanei su tutte le stazioni operative del Partner Tecnologico.
	B.6. Opzioni di pagamento	Deve essere mantenuta attiva e funzionante la funzionalità per la gestione delle opzioni di pagamento su tutte le stazioni operative del Partner Tecnologico.
	B.7. Adeguamento all'ultima versione SANP	È richiesta la conformità alle specifiche SANP/SACI per almeno il 50% degli enti intermediati nei mesi che intercorrono tra la data di presentazione della richiesta di qualificazione e la data di inizio delle verifiche previste dal Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A Le tempistiche di adeguamento sono relative alle sole funzionalità obbligatorie così come dettagliate all'interno della Circolare trimestrale pagoPA disponibile alla pagina https://docs.pagopa.it/circolare-tri mestrale
	Rispetto dei requisiti formali per l'integrazione asincrona	È richiesto il rispetto dei requisiti di validazione formale per almeno il 95% dei caricamenti delle posizioni debitorie effettuati tramite API asincrone.
	Corretta gestione delle ricevute di pagamento	È richiesto di ottenere almeno il 95% di riscontri positivi alla primitiva paSendRT (outcome OK nella response).
C-Standard di performance: servizi a valore aggiunto		

	Deve essere garantito che almeno il 50% degli enti intermediati, nei mesi che
	intercorrono tra la data di presentazione della domanda e
	la data di inizio delle verifiche previste dal Regolamento
	Generale del modello di qualificazione dei Partner
	tecnologici di PagoPA S.p.A., trasmetta per ogni posizione debitoria il relativo messaggio su IO, insieme alle comunicazioni e
C.1. Integrazione nativa con IO	agli avvisi di pagamento.
	È richiesta l'attivazione del servizio di attualizzazione delle spese di notifica SEND in modalità sincrona per tutti gli
C.2. Integrazione nativa con SEND	enti integrati, con garanzia di aggiornamento degli importi.

# Allegato 2 - Regolamento Generale del modello di qualificazione dei Partner tecnologici di PagoPA S.p.A.

#### **Premessa**

La Piattaforma pagoPA è stata istituita allo scopo di consentire l'interconnessione e l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, affinché tramite la stessa i soggetti tenuti all'applicazione del CAD, rectius i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Pubbliche Amministrazioni, gestori di Pubblici Servizi e Società a controllo pubblico) ricevano i pagamenti elettronici a essi spettanti «a qualsiasi titolo».

Gli Enti Creditori, ovvero la PA e gli altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino, si avvalgono di partner tecnologici per l'esecuzione delle attività tecniche relative alla fornitura dei servizi IT necessari per l'interfacciamento con la Piattaforma pagoPA.

Per partner tecnologico si intende ogni operatore tecnologico che si occupa, per conto dell'ente creditore, delle attività tecniche necessarie per l'interfacciamento e/o per lo scambio dei flussi con la Piattaforma pagoPA, nel pieno rispetto delle Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e degli standard tecnici in esse definiti. Il Partner tecnologico (anche non qualificato) è censito nell'Area Riservata della Società al fine di consentire all'Ente Creditore di specificare la modalità di connessione.

Aderendo al nuovo modello di qualificazione descritto nel presente Regolamento, i partner tecnologici hanno la possibilità di ottenere il riconoscimento come partner qualificati, funzionale alla sola connessione con la Piattaforma pagoPA; una volta ottenuta la qualificazione, tali PT vengono censiti in un apposito elenco che viene reso pubblico sul sito di pagoPA. PagoPA garantisce che i partner presenti nell'elenco soddisfino requisiti tecnologici quantitativi e qualitativi di cui all'Allegato 1.

### Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1.1 Il presente Regolamento pone i criteri, le condizioni e le modalità di accesso e funzionamento del sistema di qualificazione dei partner tecnologici, istituito e gestito da PagoPA S.p.A.

1.2 Il modello di qualificazione che risulta dai criteri, dalle condizioni e dalle modalità sopra dette rappresenta un'opportunità per i PT che vi aderiscono, senza peraltro costituire impedimento alcuno all'operatività dei partner tecnologici che non risulteranno invece qualificati in base al modello stesso.

1.3 La finalità del modello è quella di formare e mantenere aggiornato un elenco pubblico di PT per i quali la Società, sulla base del percorso di qualificazione, nonché di sessioni di monitoraggio, verifica la sussistenza di determinati requisiti tecnologici e standard di performance, individuati come idonei per lo svolgimento dei servizi IT erogati dai PT medesimi e funzionali alla mera connessione con la Piattaforma pagoPA.

1.4 L'adesione al modello è su base volontaria e non genera alcuna relazione economica o comunque obbligazione corrispettiva fra PagoPA, i PT, o gli enti.

1.5 Il presente modello sostituisce ad ogni effetto ogni precedente modello di qualificazione.

1.6 Si definisce quindi Partner Tecnologico "qualificato" un soggetto che, a seguito della manifestazione di volontà di sottoporsi ad una verifica da parte della PagoPA S.p.A., abbia, con esito positivo, soddisfatto i requisiti interni tecnici (qualitativi e quantitativi) funzionali alla sola connessione con la Piattaforma pagoPA.

### Art. 2 - Specifiche relative alla procedura di qualificazione

- 2.1 Con l'invio della Lettera di adesione debitamente sottoscritta il partner tecnologico accetta incondizionatamente le condizioni ivi poste o richiamate, assieme a tutte le previsioni del presente Regolamento. In particolare, attraverso gli atti suindicati il PT, in via del tutto spontanea e senza alcuna forma di richiesta e/o sollecito da parte della Società, manifesta la sua volontà di sottoporre i propri Servizi IT inerenti l'utilizzo della Piattaforma pagoPA ad ogni attività di verifica, controllo e monitoraggio che la Società medesima riterrà di intraprendere, in conformità al presente Regolamento, da effettuarsi anche per il tramite di terze parti (ad esempio, aventi causa o incaricati da PagoPA, enti intermediati, utenti finali, PSP e/o qualunque altro soggetto coinvolto nel processo che possa fornire informazioni e/o evidenze in merito ai servizi IT erogati).
- 2.2 Il Partner Tecnologico, con l'invio della Lettera di Adesione debitamente sottoscritta, dichiara altresì di avere preso visione anche del presente Regolamento.
- 2.3 L'Accordo di qualificazione si intende concluso nel momento in cui il Partner Tecnologico trasmette la Lettera di adesione ed i relativi allegati, debitamente sottoscritta, alla Società.
- 2.4 In ogni caso, il PT dichiara di essere consapevole e accetta che l'esito positivo della procedura di qualificazione non fa nascere in capo al medesimo alcuna forma di diritto nei confronti della Società e/o degli enti intermediati e/o degli enti creditori, se non quello di veder pubblicati i dati acquisiti durante la procedura di qualificazione sul sito della Società, nei tempi e nei modi di cui agli articoli successivi.
- 2.5 In caso di esito negativo dei controlli da parte di PagoPA, al Partner Tecnologico sarà trasmessa apposita comunicazione a mezzo PEC da parte della Società.
- 2.6. Ai fini del mantenimento della qualificazione, il possesso dei requisiti e degli standard minimi stabiliti sarà oggetto di verifica due volte l'anno, secondo le modalità di ai par. che seguono.

# Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della richiesta e ottenimento della qualificazione

- 3.1 I Partner Tecnologici dovranno trasmettere, debitamente sottoscritta, la Lettera di adesione all'indirizzo PEC pagopaspa@pec.pagopa.it.
- 3.2 La trasmissione della Lettera di adesione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.
- 3.3 PagoPA, nei periodi compresi tra il 1º e il 30 giugno e il 1º e il 31 dicembre di ogni anno, effettuerà le prescritte verifiche, in ordine ai requisiti ed agli standard minimi stabiliti, sui PT che hanno trasmesso la Lettera di Adesione. Tali verifiche faranno riferimento al periodo compreso tra la data di trasmissione del citato documento e il 1º giugno (non compreso), nel caso di richiesta trasmessa entro il 31 maggio, e al periodo compreso tra la data di trasmissione del documento e il 1º dicembre (non compreso), nel caso di richiesta trasmessa tra il 1º giugno e il 30 novembre. In caso di esito positivo delle verifiche, PagoPA riconosce al PT la qualifica di Partner tecnologico qualificato.
- 3.4 Nei periodi compresi tra il 1º luglio e il 31 luglio e tra il 1º e il 31 gennaio, PagoPA pubblicherà quindi sul <u>sito istituzionale</u> l'elenco aggiornato dei PT che hanno ottenuto la qualificazione tecnica funzionale alla connessione con la Piattaforma pagoPA.

# Art. 4 - Durata della qualifica qualificazione e verifiche funzionali al mantenimento dello *status* di Partner tecnologico qualificato secondo il nuovo modello

Una volta conseguita la qualifica di "Partner qualificato" secondo il nuovo modello, il mantenimento dei requisiti e degli standard minimi stabiliti sarà oggetto di controllo due volte

l'anno - senza necessità di presentare nuovamente la candidatura - nei periodi compresi tra il 1° dicembre e il 31 dicembre e tra il 1° e il 30 giugno, nei quali sarà verificato il possesso dei requisiti nei 6 mesi precedenti. L'elenco aggiornato dei Partner tecnologici qualificati sarà pubblicato tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno.

# Art. 5 - Obblighi e responsabilità del PT e monitoraggio dei requisiti e standard

- 5.1 Con la sottoscrizione dell'Accordo, il partner tecnologico, al fine del mantenimento dello status di "qualificato" riconosciuto sulla base del presente Regolamento, si impegna a mantenere la propria infrastruttura tecnologicamente e applicativamente adeguata a quanto stabilito all'interno delle <u>SANP</u> e delle <u>SACI</u>, nonché a quanto dettagliato nella Tab. Allegato 1 dell'accordo "Requisiti Qualificazione Tecnologica".
- 5.2 Il PT, nell'erogare i Servizi IT, si impegna, parimenti, al mantenimento nel tempo del pieno rispetto della normativa ad essi applicabile, anche in presenza di evoluzioni tecniche e/o normative.
- 5.3 Il Partner Tecnologico accetta, collaborando in maniera proattiva con la Società e con eventuali suoi aventi causa, che i Servizi IT, in pendenza dell'efficacia dell'Accordo, siano sottoposti a monitoraggio da parte della Società, affinché quest'ultima possa valutarne la relativa funzionalità e rilevare i relativi livelli di servizio di cui alle <u>SANP</u> e controllare che il singolo Servizio IT sia conforme e rispettoso della documentazione tecnica di riferimento predisposta dalla Società.
- 5.4 Il partner tecnologico accetta senza riserve le modalità di presentazione dei propri dati sul sito della Società, nonché le funzionalità messe a disposizione degli enti creditori.

### Allegato 3 - T&C

# TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI AI **PARTNER TECNOLOGICI QUALIFICATI PER**L'INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA PAGOPA

### Art. 1 - Oggetto

1.1 I presenti T&C regolano i termini e le condizioni applicabili al Partner Tecnologico ("**PT**") che intende sottoporsi al processo di verifica dei requisiti presenti nell'allegato 1 "Requisiti Tecnologici di Qualificazione", pubblicato sul sito <a href="https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-qualificati/">https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-qualificati/</a>, al fine di ottenere la qualifica di Partner Tecnologico Qualificato, funzionale alla sola connessione con la piattaforma pagoPA.

1.2 Il PT, con la trasmissione della lettera di adesione firmata dal legale rappresentante, accetta incondizionatamente quanto previsto nell'Accordo, dichiarando di aver preso visione di tutta la documentazione relativa al processo di qualificazione tecnologica.

1.3 Il PT dichiara inoltre di conformarsi, per quanto ad esso applicabile, a quanto stabilito nelle Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e nei relativi allegati, ai provvedimenti di volta in volta emanati e riferibili alla piattaforma pagoPA, nonché ad ogni altra documentazione redatta o resa disponibile sul sito della Società riguardante la piattaforma citata. Tale documentazione, ancorché non richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

1.4 Con la sottoscrizione della lettera di adesione, il PT dichiara di essere consapevole e accetta che il processo di verifica per l'ottenimento della qualificazione tecnica, non fa nascere in capo al PT alcuna forma di diritto nei confronti della Società e/o degli enti intermediati e/o degli enti creditori.

1.5 La finalità delle attività di qualifica dei PT è quella di formare e mantenere aggiornato un elenco pubblico di Partner tecnologici per i quali PagoPA S.p.A., sulla base della documentazione relativa alle attività di qualifica, pubblicata interamente sul sito <a href="https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-intermediari-elenco/#qualificatie">https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner-intermediari-elenco/#qualificatie e di volta in volta aggiornata, accettata automaticamente dal PT, riconosce il soddisfacimento dei requisiti tecnologici interni (qualitativi e quantitativi) funzionali alla sola connessione con la piattaforma pagoPA.

L'adesione è e su base volontaria e non prevede alcun corrispettivo.

### Art. 2 - Durata

L'Accordo si intende rinnovato tacitamente a seguito dell'esito positivo delle attività di verifica condotte dalla Società ai sensi dell'Allegato 2.

### Art. 3 - Obblighi del PT

3.1 Con la sottoscrizione della lettera di adesione, il PT si impegna a mantenere la propria infrastruttura tecnologicamente e applicativamente adeguata.

3.2 Il PT si obbliga a trasmettere prontamente, su richiesta della Società, le informazioni di cui la stessa necessita, e che potrebbero, eventualmente, essere pubblicate sul sito di quest'ultima.

3.3 Il PT si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione relativa alla propria attività, che possa riguardare la propria qualifica.

# Art. 4 - Modifica unilaterale, integrazione automatica dell'Accordo, diritto di recesso unilaterale, risoluzione e responsabilità

4.1 La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Accordo, dandone comunicazione al PT con le modalità di cui all'articolo 8 che segue.

Tali modifiche avranno efficacia a partire dal giorno trentesimo successivo a quello in cui le modifiche saranno comunicate o rese note.

- 4.2 Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario, senza che possa essere preteso dall'altra parte alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
- 4.3 La Società, ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, può risolvere di diritto il presente Accordo nel caso in cui il PT risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui agli articoli 1, 3 e 8 dei presenti T&C.
- 4.4 La Società, ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, può inoltre risolvere l'Accordo previa notifica di intimazione ad adempiere entro giorni 15 dalla ricezione nel caso di grave violazione da parte del Partner di uno o più degli obblighi a carico del medesimo sulla base dell'Accordo detto, nonchè di tutta la documentazione ivi richiamata e/o allegata.
- 4.5 La Società non può essere ritenuta in alcun modo responsabile nei confronti di eventuali terze parti relativamente al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi derivanti dall'ottenimento della qualificazione del PT, così come non risulta responsabile relativamente al mancato ottenimento della qualifica.

# Art. 5 - Trattamento dei dati personali

- 5.1 Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro protezione, nonché rispetto alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), la Società tratterà i dati personali cui avrà accesso ai fini dell'esecuzione del presente servizio in qualità di titolare del trattamento.
- 5.2 La Società si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità, e comunque nel rispetto normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 5.3 Durante l'esecuzione del servizio, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, la Società si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adequamento ai nuovi requisiti.
- 5.4 La Società ha reso agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali con le modalità più idonee.

#### Art. 6 - Foro e legge applicabile

6.1 La legge applicabile all'Accordo è la legge italiana.

6.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

#### Art. 7 - Clausola fiscale

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro, solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa, Parte II, come richiamata dall'art. 5 del d.p.r. n. 131/86 e ad imposta di bollo, a carico del PT, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 642/72.

# Art. 8 - Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01

8.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal d. lgs n. 231/2001.

8.2 Le Parti si obbligano ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e a collaborare in buona fede al fine di assicurare il rispetto del Modello/Codice Etico adottato dalla Società.

#### Art 9 - Comunicazioni

Il PT è consapevole che per eventuali comunicazioni si utilizzerà l'indirizzo PEC pagopaspa@pec.pagopa.it, fatte salve eventuali nuove implementazioni relative al Servizio.

### Art. 10 - Riservatezza

10.1 In esecuzione del presente Accordo, ciascuna parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, "Informazioni Riservate").

10.2 Le Informazioni Riservate di una parte (di seguito "Parte Comunicante") possono essere utilizzate dall'altra parte (di seguito "Parte Ricevente") solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nella presente Accordo. Ogni parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute del presente Accordo con riferimento alle Informazioni Riservate.

10.3 Ciascuna parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.

10.4 Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- 1. la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo;
- 2. la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

10.5 Nessuna delle clausole del presente Accordo impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o comunque ritenere confidenziali le Informazioni Riservate se:

- a) al momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, la Parte Ricevente si trovava già in possesso, lecitamente, delle Informazioni Riservate; o
- b) le Informazioni Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute ne del presente Accordo; o

c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un'Autorità e, in detta eventualità, deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualità, la Parte Ricevente informerà immediatamente la Parte Comunicante dell'esistenza di tale obbligo.

10.6 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si applicheranno per tutta la durata del presente Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni connesse alla stipula del presente Accordo; o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

### Art. 11 - Disposizioni finali

11.1 Il presente Accordo costituisce l'unico accordo tra le parti e sostituisce e annulla ogni precedente accordo o intesa, sia scritta che orale, relativamente all'oggetto del presente Accordo, anche se sottoscritto.

11.2 La mancata o non puntuale applicazione di una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo, non comporterà la rinuncia definitiva alle facoltà o diritti connessi a tale disposizione o a farla valere o invocarne l'applicazione in futuro.

con eventuali aventi causa della Società e/o da eventuali danti causa del PT.

11.3 L'eventuale nullità o l'invalidità di qualsiasi singola disposizione del presente Accordo s'intende limitata, per quanto possibile, alla disposizione in questione e non si estende all'intero Accordo che continuerà ad avere piena validità ed efficacia.